

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2022

D.c.r. 17 maggio 2022 - n. XI/2484
Linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali per il periodo di programmazione scolastica 2022/2023 (art. 7 ter l.r. 19/2007)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito, tra l'altro, dalle istituzioni scolastiche paritarie che concorrono con le scuole statali e degli enti locali, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta educativa sul territorio e a rispondere alla domanda di istruzione;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e);
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- l'Intesa rep. atti 82/CU siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021, con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante «Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025»;
- l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 101/CU del 4 agosto 2021, con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante «Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'esercizio finanziario 2021 (prima quota del finanziamento)»;
- l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021, con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante «Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento) e per il biennio 2022/2023»;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2021, n. 5618, con la quale sono stati approvati - nel quadro degli indirizzi contenuti dal citato Piano di azione nazionale pluriennale relativo al sistema di educazione e di istruzione per il periodo 2021/2025 - i criteri per la programmazione regionale e per il riparto delle risorse del fondo nazionale del sistema integrato di educazione e di istruzione per il triennio 2021/2023, individuando nello specifico - quale tipologia prioritaria di intervento - il finanziamento in quota parte delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- il decreto dirigenziale 14 dicembre 2021, n. 17307 di determinazione delle previsioni finanziarie e approvazione dell'elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del Fondo statale relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione per il triennio 2021/2023;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e in particolare l'articolo 7 ter, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma regionale di sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. 64 - che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, le istituzioni scolastiche e le famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 7 ter della l.r. 19/2007 il Consiglio regionale approva gli indirizzi per l'assegnazione dei

contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali lombarde, senza fini di lucro, aventi sedi nel territorio regionale;

Rilevata l'esigenza di valorizzare e sostenere - nell'ambito del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione - i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia autonome lombarde, stante in particolare:

- la loro significativa e capillare diffusione nel territorio lombardo, con un rilevante numero di bambini frequentanti;
- la presenza in numerosi comuni del territorio regionale di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche;

Vista la proposta concernente «Linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome per il periodo di programmazione scolastica 2022/2023 (articolo 7 ter l.r. 19/2007)», nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato «A»), approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2022, n. 6221;

Ritenuto altresì di rinviare a successivi decreti dirigenziali della competente Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in attuazione del citato articolo 7 ter della l.r. 19/2007, l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché di assegnazione dei contributi, nei limiti dello stanziamento di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022 e di euro 8.000.000,00 per l'anno 2023 a valere sulla missione 4, programma 4 - Titolo 1, capitolo 4390 del bilancio pluriennale 2022/2024;

Vista la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE (2016/C 262/01), con particolare riferimento al paragrafo 2 relativo alla nozione di impresa e di attività economica;

Valutato che il presente atto non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato di cui all'articolo 107, comma 1, del TFUE, in quanto:

- le risorse pubbliche sono destinate a garantire il contenimento degli oneri a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi di istruzione erogati dalle scuole dell'infanzia paritarie private rientranti nel sistema nazionale di istruzione - ai sensi della legge 62/2000 - e nel sistema nazionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui al d.lgs. 65/2017;
- con la presente misura non si intende finanziare neppure indirettamente alcuna attività economica;

Sentita la relazione della IV commissione consiliare «Attività produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 69
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 69
Voti favorevoli:	n. 67
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 2

DELIBERA

1. di approvare le «Linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome per il periodo di programmazione scolastica 2022/2023 (art. 7 ter l.r. 19/2007)», nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato «A»);

2. di rinviare a successivi decreti dirigenziali della competente Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in attuazione del citato articolo 7 ter della l.r. 19/2007, l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché di assegnazione dei contributi nei limiti dello stanziamento di euro 4.000.000,00 annui per il 2022, euro 8.000.000,00 per il 2023 a valere sulla missione 4, programma 4 - Titolo 1, capitolo 4390 del bilancio pluriennale 2022/2024;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

4. di demandare alla Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

— • —

Allegato "A"

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME NON STATALI E NON COMUNALI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 2022/2023 (ART. 7 TER L.R. 19/2007).

PREMESSA

La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), prevede all'articolo 7 ter che la Regione, riconoscendo la funzione educativa e sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

In coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura e in attuazione al nuovo Piano di azione nazionale pluriennale relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021/2025 e ai relativi atti di programmazione regionale per il triennio 2021/2023, con le presenti linee di indirizzo Regione Lombardia intende quindi realizzare - per il periodo di programmazione scolastica 2022/2023, anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - efficaci interventi volti a consolidare la rete dei servizi educativi erogati nel territorio lombardo a favore dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, le istituzioni scolastiche e le famiglie e la realizzazione, anche per le scuole dell'infanzia, di un autentico pluralismo educativo, in coerenza ai principi di centralità della persona, di libertà di scelta delle famiglie e di parità dei soggetti che erogano i servizi.

A tal fine, si evidenzia che le istituzioni educative autonome svolgono nel territorio lombardo un ruolo fondamentale nel perseguimento dei citati obiettivi, attraverso un capillare ed efficiente sistema educativo pubblico.

In tale ambito, le presenti linee di indirizzo individuano, in particolare, elementi utili alla realizzazione degli interventi finalizzati a valorizzare e sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, stante in particolare:

- la loro significativa e capillare diffusione nel territorio lombardo, con un rilevante numero di bambini frequentanti;
- la presenza in numerosi comuni del territorio regionale di un'offerta di istruzione garantita unicamente da scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali;
- la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le scuole dell'infanzia autonome cui si riferiscono i contributi regionali di cui all'articolo 7 ter della l.r. 19/2007 sono le scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, aventi sedi nel territorio regionale, ivi comprese quelle con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per l'infanzia, che accolgono piccoli gruppi di bambini per un massimo di tre unità per sezione di età compresa tra i due e i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati.

CONTESTO

La realizzazione degli interventi di sostegno ai servizi di interesse generale erogati nel territorio lombardo dalle scuole dell'infanzia non statali e non comunali è stato sempre garantito dalla Giunta regionale negli ultimi anni, nonostante il difficile contesto socio-economico e i vincoli previsti dalle leggi di bilancio statali, che hanno comportato un drastico ridimensionamento dei tetti di spesa del bilancio regionale.

I dati esposti nella seguente Tabella evidenziano, in particolare, che nel precedente triennio scolastico 2019/2021, per la realizzazione degli interventi a favore delle scuole dell'infanzia non statali e non

comunali, sono stati assegnati da Regione Lombardia specifiche risorse finanziarie autonome che ammontano complessivamente a 24 milioni di euro a favore di oltre 1.300 scuole per un totale di 303.480 allievi nel triennio (pari a circa il 50% della totalità dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia lombarde):

ANNO	STANZIAMENTO	N° SCUOLE	N° ALUNNI	N. SEZIONI
2018/2019	8.000.000	1.394	105.985	4.590
2019/2020	8.000.000	1.396	105.613	4.574
2020/2021	8.000.000	1.305	91.882	4.385
TOT	24.000.000	4.095	303.480	

In via ulteriore, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in coerenza agli obiettivi fissati dalla l.r. 19/2007 e dagli atti di programmazione regionale strategici, Regione Lombardia garantisce e sostiene – nell'ambito della specifica componente “Disabilità” di Dote Scuola – le attività di inclusione scolastica dei bambini disabili frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie, riconoscendone l'indefettibile funzione nell'ambito del sistema nazionale integrato di educazione e di istruzione.

Nello specifico, gli interventi attuati hanno riguardato l'assegnazione di un specifico contributo integrativo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie aventi sede in Lombardia che accolgono alunni con disabilità certificata, a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno non altrimenti coperti dalla contribuzione statale e regionale, con un finanziamento complessivo di euro 3.000.000,00 per il triennio 2019/2021 (n. 2.092 bambini nell'a.s. 2018/2019, n. 2.083 bambini nell'a.s. 2019/2020 e n. 1.814 bambini nell'a.s. 2020/2021).

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Si individuano i seguenti criteri per il riparto dei contributi:

- il 50% del finanziamento viene attribuito in rapporto al numero di sezioni: posto 100 il valore medio riferito alle tipologie di scuole presenti in maggior numero sul territorio regionale in relazione al numero di sezioni (scuole con numero di sezioni pari a 4 e 5), viene calcolato il variare di tale valore medio applicando un indice di maggiorazione del 25% alle scuole con numero di sezioni minore, ovvero di decremento per la medesima quota a quelle con un numero di sezioni maggiore, anche al fine di un riequilibrio degli stanziamenti per sede. Tale importo – debitamente incrementato o ridotto - potrà essere oggetto di riparametrazione (positiva o negativa) con riferimento alla non perfetta coincidenza del numero di sezioni a cui viene applicata una maggiorazione ovvero a quelle per le quali si provvederà al decremento;
- il 20% del Fondo viene assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il relativo risultato (contributo medio per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni;
- il 30% dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di scuole. Il 3% dell'importo è attribuito alle scuole mono-sezioni quale fondo di perequazione, tenuto conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale e dell'ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (comuni montani, piccoli comuni o frazioni), ove rappresentano l'unica offerta educativa garantita.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le modalità operative di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi sono stabilite con apposito decreto dirigenziale (art. 7 ter, comma 2, l.r. 19/2007), nei limiti dello stanziamento di euro 4.000.000,00 per il 2022 ed euro 8.000.000,00 per il 2023 a valere sulla missione 4, programma 4 - Titolo 1, capitolo 4390 del bilancio pluriennale 2022/2024.

Ai fini dell'erogazione del contributo, si prescinde dalla sussistenza di una convenzione per il sostegno al funzionamento tra la singola scuola e le amministrazioni comunali o altre fonti di finanziamento.